



Corte di Appello di Ancona

Procura Generale della Repubblica

AI SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI Al SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Ai SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI AI SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER I **MINORENNI**

> Ai SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA AI SIGNORI GIUDICI DI PACE COORDINATORI

OGGETTO: Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 (in G.U. n. 60 dell'8.3.2020) recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" -

Prime indicazioni operative e organizzative.

- I. Il decreto legge 8.3.2020 n. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8.3.2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, reca misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Qui di seguito se ne sintetizza il contenuto, naturalmente con salvezza delle eventuali modifiche che potranno essere apportate in sede di conversione.
- 1. Periodo cuscinetto e rinvio generale delle udienze (9.3.2020 -22.3.2020).

Il provvedimento d'urgenza introduce, innanzitutto, con efficacia immediata, un periodo cuscinetto, che va dal 9.3.2020 al 22.3.2020, previsto per consentire ai dirigenti degli uffici giudiziari di aver sufficiente tempo per adottare le altre misure organizzative previste dallo stesso decreto e che avranno effetto fino al 31.5.2020.

In questo periodo, salve le previste eccezioni, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22.3.2020.

Le udienze, quindi, <u>non saranno tenute</u>, senza che occorra alcun provvedimento di rinvio adottato nell'ambito di ogni singolo processo.

Ogni diversa interpretazione sembrerebbe in aperto contrasto con la *ratio legis* volta limitare movimenti sul territorio, nonché accessi e assembramenti nelle sedi giudiziarie.

2. Sospensione dei termini per gli atti processuali.

Durante il periodo cuscinetto sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati d'ufficio *ex lege*.

Il riferimento a "qualsiasi atto" dovrebbe comportare l'applicabilità anche ai termini previsti per gli atti del P.M.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate d'ufficio si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 (sospensione della prescrizione) e 5 (computo ai fini della l. n. 89/2001) dell'art. 2 del Decreto Legge, restando altresì ferma l'applicazione dell'art. 10 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

In tutti i casi in cui opera il rinvio, in particolare, restano sospesi i seguenti termini:

- i termini di prescrizione dei reati per i quali si procede;
- i termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen., e specificamente i termini di fase e i termini complessivi, fermi restando però, a quanto sembra di comprendere, i termini massimi di fase e il termine massimo finale, di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che non è fatto oggetto di richiamo;
- i termini di proposizione della richiesta di riesame, evidentemente per i casi in cui l'imputato in stato di restrizione cautelare non abbia fatto espressa richiesta di trattazione del procedimento;
- i termini (trenta giorni dalla ricezione degli atti) entro i quali la Corte di cassazione deve decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti del Tribunale del riesame e del Tribunale dell'appello cautelare;

- i termini entro i quali il giudice del rinvio, in caso di annullamento dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva oggetto di riesame, deve decidere (dieci giorni dalla ricezione degli atti) e deve depositare l'ordinanza (trenta giorni dalla decisione);
- i termini entro i quali, in caso di riesame del decreto di sequestro, deve essere proposta la richiesta, e l'impugnazione deve essere decisa, pur quando l'interessato ne abbia chiesto il differimento;
- per i procedimenti di prevenzione, i termini entro cui deve essere emesso il provvedimento di confisca, a far data dall'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, e la Corte di appello, in caso di impugnazione del decreto di confisca, deve pronunciarsi dal deposito del ricorso.

Ulteriore conseguenza del disposto rinvio è che il periodo di forzata stasi procedimentale non può essere computato ai fini della determinazione del tempo irragionevole del processo ai fini della domanda di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2, l. n. 89 del 2001.

3. Udienze civili non rinviate

Fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio, <u>e saranno quindi normalmente tenute</u>, le udienze dei procedimenti civili di seguito indicati:

- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti cautelari per la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, sempre che l'esame diretto della persona non sia incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'art. 35 della legge 1978, n. 833 (procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
- procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza);
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (sospensione dell'esecuzione delle sentenze);
- procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti nei quali la dichiarazione di urgenza è fatta dal Capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile. La dichiarazione d'urgenza per i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti si deve ritenere che presupponga un'istanza di parte.

4. Udienze penali non rinviate.

In materia penale fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio e, quindi, saranno normalmente tenute le udienze dei procedimenti di seguito indicati:

- convalida dell'arresto o del fermo;
- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini dell'articolo 304 c.p.p. (termini di durata massima della custodia cautelare);
- procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- procedimenti nei quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei seguenti casi:
- a) udienze di procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 1975, n. 354;
- b) udienze di procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p., nei quali la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Per i procedimenti con imputati non detenuti e imputati detenuti che, nei casi previsti, ne chiedano la trattazione, il rinvio dei procedimenti a carico degli imputati non detenuti impone la separazione del procedimento nei confronti di questi ultimi, conseguenza derivante dal rinvio per legge dei procedimenti a carico degli imputati non detenuti.

5. Deposito telematico di atti.

Il decreto legge prevede anche che dall'8.3.2020 e fino al 31.5.2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico gli atti e documenti di cui all'articolo 16bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, vengano depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

6. Contributo unificato e anticipazione forfettaria

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici.

7. Videoconferenze per le udienze penali con detenuti.

Ferma l'applicazione dell'articolo 472, co. 3, c.p.p., a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31.5.2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

II. Prime indicazioni operative e organizzative per il periodo cuscinetto.

In sede di prima attuazione delle generali previsioni della normativa primaria, si ritiene opportuno suggerire che nel periodo cuscinetto ciascun ufficio giudiziario eventualmente provveda:

- a predisporre, mutuando lo schema adottato per il periodo feriale, un prospetto dei turni di presenza presso la propria sede dei magistrati incaricati della trattazione dei procedimenti oggetto di specifica esclusione dal rinvio;
- a valutare la possibilità e l'opportunità che i magistrati non compresi nel turno svolgano la propria attività da remoto, senza recarsi in ufficio;
- a predisporre analoghi turni di presenza in servizio del personale amministrativo, tenendo conto dell'impegno richiesto a ogni unità organizzativa, incentivando le assenze dal servizio del personale la cui presenza in ufficio non sia necessaria, con ricorso agli istituti previsti dalla disciplina primaria e contrattuale (ferie, ecc.), ovvero incentivando, ove possibile, forme di smart working nel rispetto delle modalità indicate dal Ministero;

Negli uffici in cui siano presenti dirigenti amministrativi i provvedimenti riguardanti il personale saranno adottati, naturalmente, dai dirigenti amministrativi in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 2, co. 1, del decreto legislativo 2006, n. 240.

III. La fase successiva al periodo cuscinetto.

Per il periodo successivo, quindi dal 23.3.2020, e con effetti sino al 31.5.2020, il decreto legge prevede che i Capi degli uffici giudiziari, sentita l'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, adottino, d'intesa con il Presidente della Corte e il Procuratore Generale, misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, comprese linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze (limitazione dell'accesso del pubblico, limitazione, dell'orario di apertura al pubblico, regolamentazione dell'accesso ai servizi, scaglionamento dell'utenza per orari fissi, e ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento, trattazione delle udienze civili e penali a porte chiuse, trattazione delle udienze civili mediante collegamenti da remoto, rinvio, con alcune eccezioni, delle udienze civili e penali a data successiva al 31.5.2020).

A tal fine, per favorire una tendenziale uniformità all'interno del distretto e per agevolare e accelerare le necessarie iniziative, sono stati già attivati contatti con i vertici dell'Autorità sanitaria regionale da parte degli scriventi, i cui esiti saranno sottoposti per l'elaborazione di uno schema degli interventi organizzativi da adottarsi dai Capi degli Uffici secondo il procedimento previsto, da concertare opportunamente anche con i Consigli dell'Ordine.

IV. Accesso ai servizi

Per tutti i servizi erogati dalle cancellerie, dalle segreterie e da ogni altra unità organizzativa, comunque denominata, è quanto mai opportuno e urgente che l'accesso nelle sedi giudiziarie venga consentito, anche nel periodo cuscinetto, esclusivamente nei casi di motivata urgenza, con modalità che per la Corte di appello sono in via di sollecita definizione di concerto con il C.O.A e con il P.G., e che verranno prontamente comunicati a tutti gli Uffici del distretto.

Con la previsione anche del necessario coinvolgimento del personale di sorveglianza addetto alla vigilanza degli Uffici giudiziari.

V. Altre misure organizzative.

Sino all'emanazione della direttiva dei Capi degli uffici prevista dal D.L. 8.3.2020, n. 11, per quanto non previsto e nei limiti di compatibilità con le disposizioni dello stesso Decreto Legge, rimangono ferme le misure organizzative gia' emanate.

Restano altresì ferme le previsioni di cui all'art. 10 D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

I capi degli uffici giudiziari in indirizzo sono pregati di voler assicurare l'urgente diramazione interna ai magistrati, ai dirigenti e al personale.

Si comunichi anche ai Consigli dell'ordine degli Avvocati del Distretto.

Il Presidente della Corte

Il Procuratore Generale

Sergio Sottani

6